

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE ENERGIA SOLIDALE – AREA 239"**

TITOLO I

Denominazione - sede - durata - scopi dell'Associazione

Articolo 1 - Denominazione e durata

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato

"ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE ENERGIA SOLIDALE – AREA 239" – abbreviato "ASSO CER ES 239"

che assume la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato alla decorrenza dei termini previsti dall'articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore e all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2051.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Locorotondo, alla Via Cavour n.4.

L'Associazione opera nel territorio nazionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Organo di amministrazione propone l'eventuale "Regolamento di esecuzione" dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l'Assemblea lo delibera. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Articolo 4 – Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono indicate all'art. 5 lettera e) del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, ovvero interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Più precisamente, l'Associazione ha lo scopo di costituire una Comunità di Energia Rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva UE 2018/2001, del DL 08 novembre 2021, n. 199, nonché delle future norme di attuazione all'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati.

Per raggiungere lo scopo suddetto, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque

detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 318/2020 anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati dell'Associazione o di soggetti terzi;

- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'Associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS), attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione. Resta fermo che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16bis, DPR 917/86, e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dall'assemblea degli associati. L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti nella disponibilità dei soci aderenti alla Comunità in eccedenza rispetto all'energia condivisa l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

TITOLO II

Associati

Articolo 5 - Associati

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le PMI, anche partecipate da enti territoriali, le associazioni, le aziende territoriali per l'edilizia residenziale, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le aziende pubbliche di servizi alla persona, i consorzi di bonifica, gli enti e gli organismi di ricerca e formazione, gli enti religiosi, gli enti del Terzo settore e le associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009 n.196.

Gli associati devono essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati nella medesima area geografica, come riportato nel "Testo Integrato Autoconsumo Diffuso" (TIAD), giusta delibera dell'ARERA del 27 dicembre 2022, n.72/2022/R/EE.

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, prevede il versamento di 200 Euro quale contributo iniziale di adesione, che potrà variare a seguito di deliberazione da assumersi da parte dell'Assemblea.

È facoltà dell'Associazione prevedere una quota annuale proporzionata alla copertura dei costi di funzionamento dell'Associazione, da deliberarsi da parte dell'Organo di Amministrazione.

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide l'organo di amministrazione, il quale è tenuto a

comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;

- avere i requisiti di cui all'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 e all'art. 3.2 dell'Allegato A alla delibera 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA), dell'art. 30 e 31 del DL 199/08 novembre 2021, ovvero di cui alle future norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, requisiti previsti al fine di assumere la qualifica di membri di Comunità Energetica;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto.

La valutazione dell'organo di amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e su quanto necessario a garantire la effettività dell'azione della comunità nel fornire benefici ai propri associati.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile né per atto tra vivi né per causa di morte, e non rivalutabile.

Sulla domanda di ammissione l'organo di amministrazione decide entro 30 giorni e dell'eventuale rigetto è data comunicazione all'interessato entro 60 giorni motivandola; contro il diniego di ammissione il richiedente può proporre ricorso entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, all'Assemblea dei soci; questa delibererà sull'accoglimento del ricorso alla prima assemblea successiva.

A seguito dell'ammissione, il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, facendo salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto all'art 22, paragrafo f) della direttiva 2001/2018.

È fatto obbligo agli Associati di cedere minimo il 5% dell'energia annua prodotta dai rispettivi impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile a chi si trova in condizioni di disagio economico rispettando l'elenco comunale dell'ufficio servizi sociali.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle Regole Operative, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annua.
- Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.21.

I Soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa annua, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dall'organo di amministrazione.

Gli associati danno mandato alla Comunità ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto

dalla Delibera 318/2020 di ARERA, o da eventuali altre delibere e normative integrative o sostitutive che dovessero emergere.

Gli associati nominano la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dall'art. 42bis, comma 5, lett. c), DL 162/2019 e dal D.L. 199 del 08/11/2021, o da eventuali altre delibere e normative integrative o sostitutive che dovessero emergere.

Articolo 7 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando, qualora l'assemblea decida di prevederli, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione all'Organo di amministrazione con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 5 del presente Statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dall'organo di amministrazione nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione dell'organo di amministrazione.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III **Organi associativi**

Articolo 8 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente;
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 9 - Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati al momento dello svolgimento dell'assemblea medesima ed iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi.

L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera, anche mediante appositi regolamenti da approvarsi specificatamente dall'assemblea, sull'utilizzo degli importi derivanti da tariffa incentivante e da contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, ai sensi della delibera ARERA 318/2020, nonché sull'utilizzo degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica, od acquisiti dalla stessa, i base ai provvedimenti normativi per tempo in vigore;
- delibera in merito alla destinazione degli importi ad iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o da un associato della Comunità Energetica;
- delega il Consiglio Direttivo od un soggetto terzo qualificato alla gestione del riparto dell'energia elettrica condivisa e delle relative partite di pagamento;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, eventualmente, il Segretario; nomina e revoca i membri dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni qualora emergano particolari esigenze, il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- approva entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente, ovvero entro 180 giorni qualora emergano particolari esigenze, il bilancio di previsione per l'esercizio in corso;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva eventuali regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere dell'organo di amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- ratifica eventuali cooptazioni nell'Organo di amministrazione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri dell'organo di amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano dell'Organo di amministrazione.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie

da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati, e vi partecipino tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, se nominato.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti a libro soci da almeno 3 mesi al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti presenti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 10 – Consiglio Direttivo – Tesoriere

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un massimo di cinque esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, salva diversa previsione temporale in sede di nomina, e i suoi membri sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'assemblea degli associati. La maggioranza degli amministratori è scelta fra gli associati persone fisiche ovvero indicati dagli enti giuridici associati.

Chiunque intenda candidarsi alla carica di membro del Consiglio Direttivo dovrà darne comunicazione all'assemblea dei soci entro 30 giorni dalla data dell'assemblea.

Tutti i membri uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati, salvo loro diversa comunicazione.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, l'Organo provvede, con la massima urgenza consentita, alla convocazione dell'assemblea degli associati, affinché provveda alla sostituzione del componente uscente. Non è possibile ricorrere alla cooptazione.

I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni, e non sono giustificati, sono considerati dimissionari.

Sono ineleggibili nel Consiglio Direttivo i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività associative previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea degli associati, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Rete fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- determinare e deliberare l'importo della quota associativa di ingresso e della quota associativa annua di gestione dovuta dagli associati.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente ed il Legale Rappresentante dell'Associazione, ed è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo nomina, altresì, al suo interno il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno due componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'eventuale Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all'approvazione dell'Organo stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, utilizzando le modalità previste nell'articolo 9 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Articolo 11 - Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea degli associati, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 12 - Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 13 - Segretario

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Segretario, che dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV **Patrimonio sociale**

Articolo 16 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 173.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei soci, eventualmente anche attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità.

Articolo 17 - Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, ivi compresi gli incentivi previsti dall'art. 42bis, DL 162/2019 e dal D.L. 199 dell'8 novembre 2021, ovvero dai futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 che dovessero essere emanati, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità.
- b) contributi degli associati a fondo perduto, quale quota associativa annua, e da eventuali finanziamenti degli associati senza interessi;
- c) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;
- g) restituzioni dei benefici di cui all'art. 42 bis, comma 8, lett. B) DL 162 e gli incentivi previsti, ovvero dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi dei futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno dieci anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1.

L'Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità siano devoluti all'Associazione per il pagamento delle bollette degli associati.

Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli associati in forma (i) di pagamento delle bollette degli associati clienti finali o (ii) di restituzione dei costi di investimento per gli impianti di terzi detenuti dalla Comunità di tutti o quota parte dei ricavi per la vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'Associazione. Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 117/2017 e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'Associazione ai sensi dell'art. 42bis, comma 3, lett. c).

Articolo 18 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni, in caso di particolari ed oggettive necessità, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato entro il 30 giugno di ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando l'Associazione sarà iscritta al RUNTS, a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sempre allorquando l'Associazione sarà iscritta al RUNTS, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, con le indicazioni previste dalla normativa per tempo vigente.

Articolo 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Articolo 20 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

TITOLO VI

Disposizioni generali

Articolo 21 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- d) ogni altro registro previsto dal Decreto Legislativo 117/2017.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa annua, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione, seguendo le modalità previste dal Codice Civile.

Articolo 22 – Rapporti con gli Enti Pubblici

Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D.lgs 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 23 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale.

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.

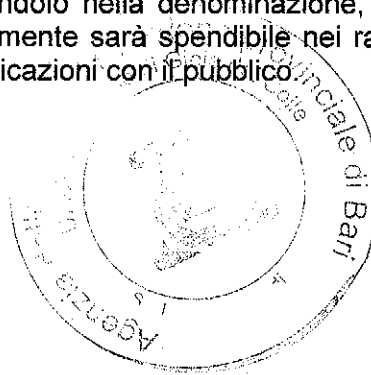
L'Associazione potrà avvalersi anche dell'opera di volontari, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.117/2017.

Articolo 24 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, per quando da esso non previsto, del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

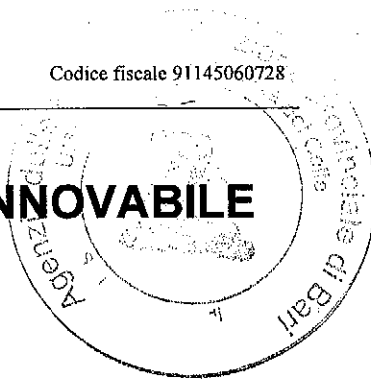
Articolo 25 – Norma transitoria

L'Associazione procederà all'iscrizione nel RUNTS – Registro Unico del Terzo Settore – e potrà utilizzare l'acronimo ETS, inserendolo nella denominazione, in via automatica, con l'iscrizione nel RUNTS, e conseguentemente sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.



ASSOCIAZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE ENERGIA SOLIDALE – AREA 239

Codice fiscale 91145060728
VIA CAVOUR n.4 - 70010 LOCOROTONDO BA



VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Addì 01 ottobre 2025 alle ore 20.30, presso la Sede dell'Associazione sita in Locorotondo (BA) in Via Cavour n.4, si è riunita l'Assemblea degli Associati della ASSOCIAZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE ENERGIA SOLIDALE – AREA 239, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Variazione dello Statuto dell'Associazione negli articoli 2, 5 e 6.

Alle ore 20.35, viene constatata la regolarità della convocazione e la presenza di tutti gli associati e, precisamente, del Sig. Moccia Francesco Maria quale socio e Presidente del Consiglio Direttivo, del Sig. Barbarito Vitantonio quale socio e componente del Consiglio Direttivo, del Sig. Micoli Leonardo quale socio e componente del Consiglio Direttivo, dei Sig.ri Piccoli Erasmo, Sig. Moccia Raffaele, Sig. Neglia Domenico e Sig. Salatino Salvatore, soci.

Il Presidente del Consiglio Direttivo Sig. Moccia Francesco Maria, constatata la presenza di tutti i soci e di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, assume la Presidenza dell'adunanza e chiama il Sig. Moccia Raffaele ad assumere la funzione di Segretario, che accetta.

A questo punto il Presidente dell'Assemblea dichiara validamente costituita l'adunanza a norma di legge e statuto, ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Si passa quindi al punto all'ordine del giorno relativo alla variazione dello Statuto dell'Associazione. A tal proposito, il Presidente informa i presenti di aver avviato l'iter amministrativo necessario per l'iscrizione dell'Associazione al Portale GSE, con l'invio della specifica richiesta telematica prevista. Dall'istruttoria della pratica condotta dal GSE, è emersa la necessità di effettuare delle variazioni sullo Statuto dell'Associazione al fine di rendere lo stesso compatibile con la normativa attualmente vigente per l'ottenimento dell'iscrizione presso tale Ente, iscrizione che, si sottolinea, essere assolutamente imprescindibile per il perseguimento degli scopi primari dell'Associazione. Nel dettaglio, sono state richieste le seguenti variazioni:

1) modifica dell'articolo 2 comma 2, con la sostituzione dell'aggettivo "regionale" con l'aggettivo "nazionale";

2) modifica dell'articolo 5 comma 1 con la rivisitazione dei soggetti che possono essere accettati quali Associati dell'Associazione, con ampliamento dell'attuale impostazione e maggior precisione nell'individuazione degli stessi;

3) integrazione dell'articolo 6, con l'inserimento di un nuovo comma tra l'attuale secondo e terzo comma, con l'inserimento di una ulteriore modalità di gestione dell'eccedenza dell'energia prodotta. In virtù di quanto sopra specificato, il Presidente sottopone ai singoli associati la bozza dello statuto variato, affinché gli stessi possano opportunamente prenderne visione ed effettuarne la correlata analisi.

Al termine dell'analisi della bozza presentata e dopo specifica discussione circa le variazioni di cui è questione, gli associati all'unanimità dei presenti, approvano il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione che si riporta in allegato al presente verbale e che ne costituisce parte integrante. Esaurito il punto all'ordine del giorno e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, la seduta è tolta alle ore 21.30, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente - **MOCCIA FRANCESCO MARIA** - Socio e Presidente del Consiglio Direttivo
Francesco Maria Moccia

Il Segretario - **MOCCIA RAFFAELE** - Socio
Raffaele Moccia

BARBARITO VITANTONIO - Socio e componente del Consiglio Direttivo
Vitantonio Barbarito

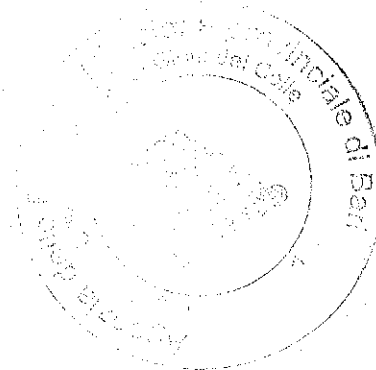
MICOLI LEONARDO - Socio e componente del Consiglio Direttivo
Leonardo Micoli

PICCOLI ERASMO - Socio
Erasmus Piccoli

NEGLIA DOMENICO - Socio
Domenico Neglia

SALATINO SALVATORE - Socio
Salvatore Salatino

 **Agenzia Entrate**
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Gioia del Colle
Registrato Gioia del Colle il **9 OTT 2025**
al n. **1701** serie **3**
ESENTE



L'incaricato (*)
Anna Rita REDAVID
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE